

STATUTO UCIF

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita tra le aziende operanti nel settore degli impianti delle macchine e delle attrezzature per il trattamento delle superfici l'associazione denominata "U.C.I.F. - UNIONE COSTRUTTORI IMPIANTI FINITURA".

L'Associazione ha sede in Milano negli uffici della Federazione ANIMA.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione che non ha fini di lucro, ha lo scopo di prendere in particolare esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici di categoria mediante un maggiore e più diretto intervento delle aziende interessate, al fine di proteggere e promuovere gli interessi collettivi; difendere davanti a tutte le giurisdizioni l'interesse collettivo della categoria.

In particolare l'Associazione si propone:

- a) di studiare e risolvere nell'interesse delle ditte partecipanti all'associazione stessa tutti i problemi di carattere tecnico, economico e pubblicitario di interesse collettivo degli associati;
- b) di mantenere rapporti con altre associazioni, enti pubblici e privati, organi governativi o terzi, al fine di dare concreta esecuzione alle decisioni concernenti le materie di cui alla lettera a);
- c) di nominare in seno agli organismi internazionali i propri qualificati esponenti;
- d) di creare, amministrare o sovvenzionare opere professionali, istituti professionali, laboratori, opere di educazione scientifica, corsi e pubblicazioni interessanti la categoria;
- e) di prestare consulenza in merito a tutte le problematiche inerenti alla specialità;
- f) di creare e depositare dei marchi di appartenenza all'associazione.

ART. 3 - SOCI

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Imprese che esercitano l'attività di cui all'Art. 1 e che abbiano un'anzianità e continuità operativa di almeno due anni.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci aggregati, tutte le Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari a quelli richiamati all'Art. 1.

Qualora una Impresa eserciti altri rami di attività, essa aderisce all'Associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima.

L'Associazione può suddividersi in Gruppi di categoria.

L'appartenenza di un'impresa all'Associazione comporta l'assunzione della qualità di Socio della Federazione.

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dall'Associazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che deve richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione interessata, anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve essere comunque espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio è comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua accettazione.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

ART. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 7 - CONTRIBUTI

Le imprese Associate devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire alla Associazione, presso la federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea generale;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il/i Vice Presidente/i;

- il Consigliere Tesoriere;
- i Revisori dei Conti (se esistenti);
- i Provirati (se esistenti).

Tutte le cariche sono gratuite. La loro durata è biennale, con differenti possibilità di rielezione a seconda delle cariche stesse. Possono essere assunte soltanto da persone che rappresentano imprese aderenti come Soci effettivi.

ART. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese Associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali e per le modifiche statutarie.

Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio avente diritto di voto.

Nessun partecipante può avere più di una delega. Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi.

I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, hanno diritto di voto, ma non possono accedere alle cariche sociali.

ART. 10 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal/da un Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, diretto a ciascun Socio, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Copia della convocazione viene trasmessa alla Federazione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o altri mezzi tecnici similari, con preavviso di 10 giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno un quinto dei Soci effettivi.

ART. 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà di tutti i Soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei Soci effettivi.

ART.12 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria;
- b) procede alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero, scelti tutti fra i Soci effettivi;
- c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- d) determina le contribuzioni associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di raggruppamenti merceologici, il loro Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso;
- f) approva il regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi saranno depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione;
- g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, secondo i criteri previsti dall'Art. 11.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sotto scritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal/dai Vice Presidente/i, dal Consigliere Tesoriere e da 6 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 6 volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente od un terzo dei componenti dello stesso.

La convocazione avviene a mezzo telefax da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza può avvenire almeno 3 giorni prima.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio sono:

- a) eleggere il Presidente ed il/i Vice Presidente/i nell'ambito dei propri componenti;

- b) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi;
- d) nominare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore;
- e) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- f) proporre all'Assemblea la costituzione di gruppi merceologici nell'ambito dell'Associazione secondo l'Art. 3;
- g) eleggere i componenti della eventuale Giunta Esecutiva dopo averne determinato il numero;
- h) esercitare le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti dall'Art. 4 per l'ammissione dei nuovi Soci;
- i) eleggere fra i suoi componenti il Consigliere Tesoriere.

ART. 15 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva (se costituita) si riunisce di regola ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Fanno parte della Giunta Esecutiva il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Consigliere Tesoriere ed i componenti eletti dal Consiglio Direttivo, come dal punto g) dell'Art. 14.

I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica due anni e possono essere rieletti.

La decadenza da Consigliere comporta la decadenza da componente della Giunta Esecutiva. Per le convocazioni e le delibere valgono le norme fissate per il Consiglio Direttivo.

ART. 16 - POTERI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- a) esegue le delibere del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- c) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci, come dagli Artt. 4 e 6 del presente Statuto;
- d) esamina le proposte di costituzione di Gruppi nell'ambito dell'Associazione;
- e) esamina i bilanci da sottoporre all'approvazione degli altri Organi dell'Associazione.

ART. 17- PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell'Assemblea, e della eventuale Giunta Esecutiva, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente, che è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'Art. 8 dello Statuto federale, rappresenta l'Associazione nei confronti della Federazione stessa, dei terzi ed in giudizio.

In caso di improrogabile necessità, il Presidente può assumere decisioni di urgenza, anche se di competenza di altri Organi, salva ratifica degli Organi stessi, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza.

ART. 18-VICE PRESIDENTE/I

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (o dal Vice Presidente più anziano).

Il/i Vice Presidente/i dura/durano in carica due anni e può/possono essere rieletto/i.

ART. 19 -TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne segue l'indirizzo amministrativo e finanziario.

Predisporre il conto consuntivo, il piano preventivo e la relazione economica da sottoporre agli altri organi dell'Associazione.

Il Consigliere Tesoriere della Associazione mantiene i rapporti con il Consigliere Tesoriere della Federazione.

La sua nomina e durata sono regolate, per analogia, dall'Art. 32 dello Statuto federale.

ART. 20 - REVISORI DEI CONTI (eventuali)

I Revisori dei Conti hanno funzione di controllo amministrativo, vengono eletti dal Consiglio in numero massimo di tre, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 21 - PROBIVIRI (eventuali)

Gli eventuali Probiviri hanno la funzione di giudicare in competenza esclusiva le controversie fra le Associazioni, i Gruppi e le imprese Associate, nonché le questioni di incompatibilità e decadenza delle cariche associative.

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero massimo di tre, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti.

Dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'Assemblea Generale che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci effettivi che rappresentino almeno due terzi della totalità dei Soci.

L'Assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi comuni residui.